

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE n. 4828/17 – PRES. CARRIERO- REL SICA
Centrale dei Rischi – illegittimità della segnalazione – infondatezza - risarcimento dei danni – insussistenza (d. lgs. n. 385/1993, art. 125)

FATTO

La questione ha ad oggetto la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi da parte dell'intermediario. Il resistente contesta la legittimità della segnalazione, che, a suo dire, sarebbe stata eseguita senza il preventivo avviso ed in assenza del presupposto sostanziale, poiché, prima della segnalazione, era in corso una trattativa con l'intermediario per risolvere l'esposizione debitoria. Chiede, pertanto, che la segnalazione sia cancellata, e che gli sia corrisposto il risarcimento del danno derivante dal mancato ottenimento di un finanziamento.

L'intermediario, invece, dichiara la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo di aver avvertito il ricorrente della segnalazione attraverso una comunicazione datata 27.06.16.

Inoltre, l'intermediario afferma di aver notificato al cliente la revoca dell'affidamento già il 10.03.15. Chiede che il ricorso sia respinto perché infondato.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Quanto al presupposto di fatto, concernente, quindi, il mancato preavviso della segnalazione a sofferenza, va, anzitutto, evidenziata la circostanza che l'art. 125 n. 3 parla, espressamente, di cliente "consumatore". È vero, però, che il Collegio si è recentemente pronunciato nel senso di riconoscere l'applicazione della norma del T.U.B. anche ai clienti non consumatori; a tale riguardo, si rimanda alla decisione n. 9311/16, nella parte in cui il Collegio di Coordinamento ha espressamente affermato che *"nel caso in esame la questione riguarda invece una persona fisica, che però non è un consumatore, trattandosi di imprenditore individuale. Il che rende la questione diversa. Ora, benché l'art. 125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai "consumatori", non può dedursene a contrario il corollario che tale dovere non sia senz'altro applicabile ai professionisti che siano persone fisiche (sulla base del vecchio brocardo "ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit"), proprio perché l'esplicita e ristretta esclusione dal trattamento dei dati personali delle (sole) persone giuridiche e di altri soggetti giuridici ad esse assimilabili (enti), strutturalmente diversi dalle persone fisiche, in forza di una diversa disposizione in materia di privacy, rivela semmai l'intenzione generale del legislatore di tutelare diversamente la persona fisica in quanto soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, indipendentemente dall'attività svolta"*.

In ogni caso, la giurisprudenza dell'Arbitro è concorde nel ritenere che, pur in assenza di preavviso, la segnalazione non possa considerarsi illegittima ma che, al più, possa configurarsi un diritto del cliente al risarcimento del danno.

Tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso *de quo*, il ricorrente ha ricevuto notizia della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, poiché, come rilevato dalle verifiche effettuate, l'intermediario, già in data 10 marzo 15, aveva dichiarato che sarebbe ricorso alle *"vie legali"* se il cliente non avesse adempiuto le rate insolute di due mutui, avvertendolo, contestualmente, della revoca dell'affidamento.

Quanto al presupposto sostanziale, poi, va sottolineata la circostanza che l'intermediario ha ritenuto il ricorrente insolvente. La valutazione dello stato d'insolvenza non spetta, però, all'ABF (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2766/14: *"Premesso che all'Arbitro non è consentito sostituire la sua valutazione circa l'esistenza o meno di una situazione sofferenza a quella formulata dall'intermediario, essendo possibile solo condurre una verifica se quella valutazione possa dirsi non manifestamente irragionevole nel contesto dato, ritiene il Collegio che, tenuto conto dello sviluppo del rapporto inter partes, la conclusione del resistente appare adeguatamente supportata dai fatti e dunque del tutto ragionevole"*).

La valutazione dell'insolvenza (in base alle "Istruzioni" della Banca d'Italia ed alle direttive Cicr) spetta all'intermediario e non s'identifica con quella fallimentare, dovendosi, piuttosto, far riferimento *"ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di "definitiva irrecuperabilità"* (Cass. civ., I, 21428/2007). Pertanto, mancando tanto i presupposti di fatto quanto quelli di diritto e difettando, in particolare, l'illiceità della condotta dell'intermediario, il ricorso non merita l'accoglimento e non può, conseguentemente, darsi ingresso alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.